



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 68/15/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA SRL (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELESTUDIO MODENA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP.  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 4/2014)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’articolo 5 ter, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP che recita: «*Fermo restando quanto previsto all’articolo 5bis, comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*»;

VISTO l’articolo 5 ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP che recita: «*Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*»;

VISTO l’articolo 5 ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP che recita: «*La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one to one" e "hot line" non può essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24*».

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 12 dicembre 2014 è stato notificato, dal Co.Re.Com Emilia Romagna, l’atto di contestazione n. CONT 4/2014 datato 9 dicembre 2014, alla società TELESTUDIO

MODENA SRL, con sede legale in via Strada Albareto n. 43, 41122 Modena, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telestudio Modena*, per la violazione del disposto di cui all'articolo 5 ter, commi 1, 3 e 6 della delibera n. 538/01/CSP, per la trasmissione di televendite di servizi di pronostici di gioco del lotto attraverso numerazioni telefoniche a sovrapprezzo e in orario non consentito nei giorni 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2014 in varie fasce orarie come di seguito descritto:

Data	Inizio	Fine	Programma
25-apr-14	08:54:57	12:04:49	TELEVENDITA
26-apr-14	08:45:04	08:51:21	TELEVENDITA
	08:55:36	11:59:17	TELEVENDITA
	12:45:55	12:51:50	TELEVENDITA
	13:17:58	13:24:03	TELEVENDITA
	13:41:15	15:54:20	TELEVENDITA
	20:15:11	20:20:36	TELEVENDITA
	20:24:04	20:28:28	TELEVENDITA
	20:31:21	20:33:45	TELEVENDITA
	22:52:53	22:58:18	TELEVENDITA
27-apr-14	09:51:48	10:01:46	TELEVENDITA
	10:18:09	10:23:12	TELEVENDITA
	10:33:15	10:49:34	TELEVENDITA
	11:16:47	11:22:38	TELEVENDITA
	11:56:11	12:00:07	TELEVENDITA
	13:43:15	13:58:36	TELEVENDITA
	14:24:04	14:28:53	TELEVENDITA
	14:47:27	14:51:17	TELEVENDITA
	15:03:16	15:33:18	TELEVENDITA
28-apr-14	10:25:13	11:59:33	TELEVENDITA
	14:07:30	15:54:44	TELEVENDITA
	22:40:57	23:16:47	TELEVENDITA
29-apr-14	07:00:00	07:04:24	TELEVENDITA
	07:23:35	07:27:40	TELEVENDITA
	07:43:50	07:55:53	TELEVENDITA
	08:19:50	08:27:17	TELEVENDITA
	08:39:08	08:44:53	TELEVENDITA
	08:55:14	11:59:19	TELEVENDITA
	12:44:48	12:53:07	TELEVENDITA
	13:21:16	13:28:22	TELEVENDITA
	14:07:44	15:54:22	TELEVENDITA
	20:15:00	20:20:37	TELEVENDITA
	20:28:18	20:33:24	TELEVENDITA
	22:33:24	23:00:02	TELEVENDITA
30-apr-14	08:32:48	08:45:04	TELEVENDITA
	08:55:09	12:01:55	TELEVENDITA

	13:40:37	15:59:26	TELEVENDITA
	21:47:56	21:53:30	TELEVENDITA
	22:20:13	22:25:40	TELEVENDITA
	22:34:15	23:00:45	TELEVENDITA
01-mag-14	08:54:17	12:00:00	TELEVENDITA
	12:50:51	13:02:18	TELEVENDITA
	13:26:06	13:35:16	TELEVENDITA
	14:07:46	15:58:05	TELEVENDITA
	22:27:17	22:32:53	TELEVENDITA
	22:40:34	22:45:39	TELEVENDITA

## 2. Deduzioni della società

La società TELESTUDIO MODENA SRL, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato memorie giustificative, né richiesto audizione o accesso agli atti del procedimento presso gli uffici del Co.Re.Com Emilia Romagna.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha proposto, per le violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione pari a euro 14.462,00 corrispondente a due volte il minimo edittale moltiplicato per le sette giornate in cui sono state rilevate le violazioni, secondo il principio del cumulo materiale.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria fornita dal suddetto Co.Re.Com, conferma la violazione ai sensi all'articolo 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di televendite di pronostici di numeri del gioco del lotto attraverso numerazione telefonica a sovrapprezzo (numeri 899), in orario di trasmissione compreso tra le 7 e le 23, ma esclude la violazione di cui al comma 6 della suddetta delibera n. 538/01/CSP, avendo accertato la trasmissione di "*televendita*" e non di "*propaganda di servizi di pronostici di gioco del lotto*" di cui al comma 6 del predetto articolo della delibera n. 538/01/CSP, oggetto della contestazione del Co.Re.Com Emilia Romagna.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. c*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, diversamente da quanto proposto dal Co.Re.Com Emilia Romagna, la sanzione per la violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di orario di messa in onda di televendite di servizi di pronostici del lotto e utilizzo di servizi di numerazione a sovrapprezzo per la vendita di tali numeri, deve ritenersi di media entità, poiché nell'ambito dei controlli condotti su una intera settimana, sono state riscontrate violazioni sette giorni su otto.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dichiarato come intenda operare per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni e non ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 856.971,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicato per n.7 giornate, in applicazione del principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società TELESTUDIO MODENA SRL con sede legale in Strada Albareto n. 43- 41122 Modena, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telestudio Modena*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 *capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 68/15/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 68/15/CSP".*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani